

CO.R.A.P.

CONSORZIO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(EX DPGR N. 115/2016 - LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 E N. 24/2013)

C/O CITTADELLA REGIONALE LOCALITA' GERMANETO (CZ)

L'anno duemilasedici, il giorno 15... del mese di NOVEMBRE, in Catanzaro presso la sede dell'Ufficio CO.R.A.P.,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Rosaria Guzzo, in data 15/11/2016 ha proceduto all'assunzione del seguente atto

DECRETO N. 43

OGGETTO: Ditta "Foschini Angela" – Retrocessione area assegnata con atto n. 10 del 01.02.2006 e riassegnazione alla ditta "Raffele Antonio Salvatore Chiellino srl"

PREMESSO CHE

- Con legge regionale 24/12/2001, n. 38, e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le zone di Sviluppo Industriale;
- Con legge regionale 16/05/2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto il riordino degli enti, delle aziende regionali, delle fondazioni, delle agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati;
- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29/06/2016 è stato istituito il CO.R.A.P..
- Per effetto di quanto disposto dalla L.R. n. 24/2013 l'accorpamento dei Consorzi Provinciali nel CO.R.A.P. prevede l'esercizio unitario a livello regionale delle funzioni di sviluppo economico, con ciò determinando il superamento della dimensione localistica;
- Con D.G.P.R. 15.06.2016 n. 112 è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi ASI e CO.R.A.P., autorizzando quest'ultimo ad emanare propri atti organizzativi e di esecuzione specifici per l'attuazione di quanto normato e disciplinato nella L.R. 24/2013;

CONSIDERATO CHE

- Con Delibera n. 10 del 01.02.2006, è stato assegnato, alla ditta "Foschini Angela", un lotto di mq 3.000 circa per la realizzazione di attività a servizio della produzione, consegnato mediante sottoscrizione di apposito atto di assegnazione del 18.05.2007, registrato a Crotone il 25.05.2007 al numero 1283 serie 3;
- Nel sopra indicato atto la ditta assumeva, tra l'altro, formale impegno ad iniziare i lavori entro 12 mesi dalla data di stipula, pena revoca della concessione;
- Nonostante i numerosi solleciti scritti e verbali, e le proroghe concesse, la ditta non ha mai dato avvio ai lavori di realizzazione del programmato impianto;
- Con nota assunta al protocollo CORAP in data 04.10.2016, col n. 1708, la ditta "Foschini Angela" ha dichiarato la volontà di rinunciare all'area assegnata chiedendo, contestualmente, la restituzione del 60% del prezzo di cessione corrisposto all'Ente, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Suoli e dalle clausole previste nell'atto di concessione;

- Il prezzo pagato al momento dell'assegnazione dalla ditta Foschini Angela è stato di € 40.500,00, oltre IVA al 20%, perciò la somma da restituire alla suddetta ditta è pari a € 24.300,00 oltre IVA (€ 40.500,00 x 60%) dalla quale scomputare l'attuale posizione debitoria nei confronti dell'Ente paria ad € 600,00 IVA inclusa;
- Il terreno in parola, a seguito di redazione del frazionamento catastale, presenta una superficie pari a 4.000 mq circa ed è meglio identificato al foglio di mappa 22, p.lle 1139 e 1150;
- Con nota n. 166 del 25.07.2016 la ditta "Raffaele Antonio Salvatore Chiellino srl" ha chiesto l'assegnazione di un lotto di terreno di 3.000 mq per la realizzazione di una attività a servizio della produzione - piccola piattaforma logistica di prodotti tipici alimentari del marchesato crotonese, in particolare di prodotti caseari;
- Con successiva nota n. 242 del 27.07.2016 la società di cui al precedente punto ha chiesto la dilazione del pagamento del prezzo di cessione;
- Il lotto ricade nella Zona C - Aree per attività Miste del vigente Piano Regolatore Industriale, all'interno delle quali è possibile svolgere attività Produttive, a servizio della produzione e commerciali;
- Il progetto imprenditoriale presentato dalla ditta "Raffaele Antonio Salvatore Chiellino srl", consistente, si ripete, in una piccola piattaforma logistica, può essere considerato a Servizio della produzione, perciò conforme agli indirizzi di piano;
- La ditta Chiellino, contattata per le vie brevi, ha verificato positivamente l'idoneità del lotto in esame al proprio progetto;

RILEVATO:

- Di dover prendere atto della rinuncia al lotto assegnato alla ditta "Foschini Angela" revocando la delibera di assegnazione n. 10 del 01.02.2006 e sottoscrivendo apposito atto di retrocessione che, in schema, si allega sotto la lettera "A" al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di dover versare alla ditta "Foschini Angela", ad avvenuto pagamento del terreno da parte del nuovo assegnatario, una somma pari al 60% del prezzo di cessione pagato all'Ente, pari, si ripete, ad € 24.300,00 oltre IVA, in virtù di quanto previsto dall'atto di assegnazione in concessione del 18.05.2007, registrato a Crotona il 25.05.2007 al numero 1283 serie 3;
- Di poter procedere all'assegnazione diretta del lotto meglio identificato nella planimetria allegata al presente decreto con la lettera "B", alla ditta "Raffaele Antonio Salvatore Chiellino srl", ritenute già espletate le procedure inerenti la fase dell'indicazione;
- Di dover assoggettare la ditta "Raffaele Antonio Salvatore Chiellino srl" al pagamento del prezzo di cessione da versare all'Ente è pari ad € 80.000,00 oltre IVA di legge, in virtù di € 20,00/mq (tariffa per le aree a servizio della produzione) calcolata su una superficie catastale di 4.000 mq;
- Di poter accettare la richiesta di rateizzazione del prezzo di cessione rateizzando l'importo dovuto secondo le modalità previste dall'art. 29 del vigente Regolamento Suoli;
- Di dover assoggettare la società "Raffaele Antonio Salvatore Chiellino srl" al pagamento delle spese di istruttoria, pari a € 500,00, oltre IVA al 22%;

VISTI

- La L.R. 24 dicembre 2001 n.38 «Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei, e le zone di sviluppo industriale» e s. m. i.;
- La L.R. 16 maggio 2013 n. 24 «Riordino Enti, Aziende regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, Società e Consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità» e s.m.i.;
- Il D.G.P.R. n. 112/16 e il D.G.P.R. n. 115/16;
- Le verifiche di cui al D. Min. 159/2011 e s.m.i.;
- Il Regolamento Suoli per Insediamenti approvato con atto n. 93/2013

PRESO ATTO

- Della relazione istruttoria in atti a firma dell'ing. Giovanni Iannotta
Tutto ciò premesso, considerato, rilevato, visto e preso atto

DECRETA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero unitamente agli atti e alle norme sopra richiamate:

1. Revocare l'assegnazione dell'area alla ditta "Foschini Angela" con deliberazione n. 10 del 01.02.2006, e consegnato mediante sottoscrizione di apposito atto di assegnazione del 18.05.2007, registrato a Crotona il 25.05.2007 al numero 1283 serie 3;
2. Approvare lo schema dell'atto di retrocessione che viene allegato alla presente sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Versare alla ditta "Foschini Angela", ad avvenuto pagamento del terreno da parte del nuovo assegnatario, una somma pari al 60% del prezzo di cessione pagato all'Ente, pari, si ripete, ad € 24.300,00 oltre IVA, (in virtù di quanto previsto dall'atto di assegnazione in concessione del 18.05.2007, registrato a Crotona il 25.05.2007 al numero 1283 serie 3) dalla quale scomputare l'attuale posizione debitoria nei confronti dell'Ente paria ad € 600,00 IVA inclusa;
4. Assegnare in concessione, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento Suoli per Insediamenti, alla ditta "Raffaele Antonio Salvatore Chiellino srl" l'area di mq. 4000 circa, sito in Crotona, località Zigari, identificato al Catasto al Foglio di Mappa 22, p.lle 1139 e 1150, perimetrato e tratteggiato in rosso sulla planimetria che si allega alla presente sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale.
5. Autorizzare la ditta Raffaele Antonio Salvatore Chiellino srl (Società a Responsabilità Limitata - sede Legale: Crotona - via A. Volta, 17 - REA n.: KR - 180905 - Codice Fiscale e P.I.: 03518170794 - pec: raschiellinosrl@pec.it) alla realizzazione di una attività a servizio della produzione - piccola piattaforma logistica di prodotti tipici alimentari del marchesato crotonese, in particolare di prodotti caseari;
6. Approvare lo schema dell'atto di assegnazione in concessione che viene allegato alla presente sotto la lettera "C" per formarne anch'esso parte integrante e sostanziale;
7. Autorizzare il legale rappresentante pro-tempore del CORAP o suo delegato, a sottoscrivere l'atto di assegnazione in concessione di cui al punto 6;
8. Rinviare la stipula dell'atto notarile di compravendita del terreno, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento Suoli, al termine dei lavori di costruzione dell'impianto programmato. Tutte le spese relative all'atto pubblico di trasferimento saranno a carico della ditta acquirente;
9. Autorizzare il legale rappresentante pro-tempore del Consorzio, o suo delegato, a costituirsi, ad avvenuta ultimazione dei lavori di costruzione dello stabilimento in parola, nell'atto pubblico di compravendita del terreno;
10. Concedere alla ditta Raffaele Antonio Salvatore Chiellino srl la dilazione della somma dovuta secondo la modalità previste dal vigente Regolamento Suoli (40% al momento della consegna del terreno e il restante 60% in 4 rate bimestrali) e riportate nello schema di rateizzazione allegato sotto la lettera "D" per formarne anch'esso parte integrante e sostanziale;
11. La ditta Raffaele Antonio Salvatore Chiellino resta obbligata a:
 - a. Osservare tutte le disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Industriale del Consorzio approvato con Conferenza dei Servizi conclusa in data 03.02.2009 e relativo avviso di chiusura lavori pubblicato sul BUR Calabria n. 8 Parte III del 20.02.2009;
 - b. Osservare tutte le norme contenute nel Regolamento Suoli per Insediamenti approvato con atto n. 93/2013;

- c. Sottoscrivere contratto unico di fornitura dei servizi consortili attenendosi alle prescrizioni contenute nel regolamento che disciplina l'erogazione dei servizi stessi;
- d. Presentare, per quanto concerne la somma rateizzata, maggiorata degli interessi che ne conseguono, fino al totale soddisfatto, a seguito dell'applicazione del tasso d'interesse legale, apposita fideiussione bancaria, o assicurativa provvista della clausola che prevede la possibilità di escussione a prima richiesta. In caso di fideiussione assicurativa la stessa deve essere rilasciata da una delle imprese di assicurazione elencate dal Decreto del Ministero, del Commercio e dell'Artigianato del 15 aprile 1992, pubblicato sulla G.U. n. 99/1992 e s.m.i.. La firma dell'istituto garante, sulla fideiussione, deve essere autenticata da un notaio che, inoltre, attesti i poteri di firma della persona all'uopo delegata.
- e. Munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa in vigore, relative allo svolgimento dell'attività;
12. Incassare le somme di:
- a. € 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA, per spese istruttorie di cui all'articolo 34 del vigente Regolamento Suoli Consortile;
- b. € 80.000,00 (ottantamila/00), oltre IVA, quale prezzo di cessione dell'area di che trattasi;
- sul C.C. n. 006136 - Banca Nazionale del Lavoro - IBAN IT03 L010 0504 4000 0000 0006136;
13. Pagare la somma di € 24.300,00 oltre IVA, dalla quale scomputare l'attuale posizione debitoria nei confronti dell'Ente paria ad € 600,00 IVA inclusa dal C.C. n. 006136 - Banca Nazionale del Lavoro - IBAN IT03 L010 0504 4000 0000 0006136;
14. Trasmettere n. 2 copie del presente decreto alle Ditte "Foschini Angela" e "Raffaele Antonio Salvatore Chiellino srl perché se ne restituisca una sottoscritta dal legale rappresentante per presa visione ed accettazione;
15. Il presente atto esplicherà i suoi effetti ad avvenuta sottoscrizione dell'atto di retrocessione di cui al punto 2, ad adempimento di quanto previsto al punto 13;
16. Demandare agli uffici del CORAP U.O. di Catanzaro - Lamezia Terme la pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Ente, del presente atto.

Il Dirigente

Ing. *Enrico Valotta*



Il Commissario Straordinario

Dott.ssa *Rosaria Guzzo*

